



Comune di Monte Castello di Vibio  
Provincia di Perugia

\*\*\*\*\*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA DEI  
CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2033

Monte Castello di Vibio, Lì 27 Settembre 2018

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Giuliano Pero Nullo

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione votiva elettrica, compresa la fornitura di energia elettrica ai quadri esistenti, nei Cimiteri Comunali di Monte Castello di Vibio – Capoluogo – e, della Fraz. Doglio, con la presa in carico, dalla consegna, degli impianti di illuminazione votiva esistenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con accertamento della conformità degli stessi alla vigente normativa e, in caso di non conformità accertata, adeguarli alle norme in vigore, nonché l'integrale manutenzione dei relativi impianti elettrici per tutta la durata della concessione.

Le lampade attualmente accese sono complessivamente alla data del 31/12/2017 circa n. 990.

I servizi saranno gestiti in concessione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, "Parte III – Contratti di concessione, Titolo I – Principi generali e situazioni specifiche" – Art. 164 e seguenti", per quanto compatibili con l'oggetto del presente capitolato.

Nella gestione e manutenzione, è compresa:

- a) l'accensione ininterrotta delle lampade votive e la sostituzione (entro i quarantotto ore successive dalla segnalazione) delle lampade che dovessero andare fuori servizio, ivi compresa la fornitura delle lampade all'uopo occorrente;
- b) la sostituzione o il ripristino delle parti elementari degli impianti che dovessero rendersi inefficienti nel corso della gestione;
- c) il costante controllo, la sorveglianza e revisione periodica di tutte le componenti degli impianti comprese le apparecchiature per la protezione, accensione dei vari circuiti, in modo da assicurare che l'impianto sia sempre efficiente;
- d) gli interventi per l'eliminazione rapida dei guasti di qualunque genere e natura comunque originati, ad eccezione di quelli dovuti a gravi calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- e) la verifica annuale dei valori di resistenza di terra per le parti di circuito con tensione di alimentazione pari a 220 V., ai sensi della normativa vigente, unitamente al controllo delle componenti dell'impianto di terra provvedendo alla sostituzione e al ripristino di tutte le parti che non garantissero la continuità dei collegamenti;
- f) la sorveglianza degli impianti al fine di prevenire danni e infortuni di qualsiasi genere

La gestione inoltre comporterà per il Concessionario i seguenti oneri:

- a) l'illuminazione gratuita con lampade idonee delle cappelle dei cimiteri, delle stanze del personale di servizio, oltre alla illuminazione gratuita delle tombe dei caduti in guerra e dei personaggi illustri o benemeriti individuati dal Comune;
- b) il servizio di esazione annuale dei canoni e, l'impiego di personale idoneo per le pratiche amministrative;
- c) il pagamento delle imposte di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo, comprese le spese di spedizione di avvisi agli utenti e per corrispondenza di ogni genere;
- d) il pagamento dell'energia fornita, compresa quella utilizzata per tutti gli impianti elettrici dei cimiteri (prese, illuminazione locali, illuminazione esterna, ecc. ... Il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a volturare i contratti in essere direttamente con l'Ente erogatore;
- e) la stipula, a propria cura e spese, dei nuovi contratti con gli utenti;
- f) lo sgombero, a propria cura e spese, dei materiali e macerie di risulta conseguenti a lavori di riparazione o allacciamenti, ed al ripristino manufatti o strutture oggetto d'intervento. Per tutti i lavori che il Concessionario andrà ad eseguire è tenuto al ripristino delle cose che venissero danneggiate dai propri incaricati;
- g) la fornitura di energia elettrica a tutti gli utenti che ne faranno richiesta;
- h) il mantenimento, per ogni cimitero, di una pianta aggiornata delle reti di distribuzione che dovrà essere consegnata al Comune al termine del primo anno di gestione;
- i) il rifacimento della rete di distribuzione in occasione di ristrutturazioni dei cimiteri esistenti, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale;
- l) lo spostamento, temporaneo o definitivo, degli impianti in dipendenza di eventuali lavori di sistemazione da eseguire all'interno dei cimiteri;
- m) la manutenzione della rete elettrica e dell'illuminazione generale all'interno e nelle immediate

vicinanze degli immobili cimiteriali, afferente agli impianti dei cimiteri stessi.

Il Concessionario dovrà tenere indenne il Comune da qualsiasi azione che, in dipendenza dell'affidamento, venisse promossa da terzi. L'Amministrazione eserciterà nel modo che riterrà più opportuno la vigilanza sull'andamento del servizio e sul personale che vi è impiegato e potrà disporre che venga sostituito quel personale che, a suo insindacabile giudizio, non terrà un comportamento adeguato al rispetto dei luoghi o arrechi danni o molestia.

L'importo del canone, come definito al successivo art. 15, sarà pagato dagli utenti in unica rata annuale anticipata intendendosi compresi nel prezzo stesso la spesa per l'energia elettrica, la fornitura e il ricambio di lampada, la manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo, la sorveglianza degli impianti in ogni loro elemento, le imposte e tasse di qualsiasi tipo escluso il contributo di allacciamento. Il Comune non risponderà in alcun modo per eventuali ritardi o morosità da parte degli utenti. Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta concessionaria anche per futuri ampliamenti del cimitero.

## **ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione in oggetto avrà la durata di anni 15 (Quindici) dal 01.01.2019 al 31/12/2033 e comunque con decorrenza dalla data di consegna del servizio, che, in caso d'urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza della concessione tutti gli impianti fissi, che dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, passano ipso facto in piena esclusiva proprietà ed in libero uso del Comune, senza che al concessionario sia dovuto alcun compenso.

Alla scadenza del contratto dovrà essere consegnato l'elenco aggiornato di tutti gli utenti con i vari importi agli stessi addebitati con file informatizzato.

Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva ed il nuovo concessionario non abbia assunto l'esercizio, o per qualsiasi altro motivo non prevedibile, il concessionario uscente, se richiesto dall'Amministrazione, è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e patti del presente Capitolato.

Alla scadenza, il Comune si riserva, eventualmente la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi, nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni di contrattuali, (proroga tecnica).

Il concessionario non potrà pretendere alla cessazione alcun indennizzo per addizioni o miglioramenti sussistenti e non rimovibili, se ciò non sarà stato preventivamente concordato ed approvato dal Comune.

## **ART. 3 IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

L'importo complessivo presunto complessivo a base d'asta della Concessione per l'intera durata contrattuale (15 anni + 1 anno eventuale proroga del termine) è pari a: €. 265.614,00 oltre I.V.A. derivante dall'introito dei canoni annui di utenza e dai corrispettivi per eventuali nuovi allacci, al netto dell'IVA, ed è determinato come segue:

- canone annuo utenza €/anno 16,65 + IVA
- n. utenze 990 circa
- durata concessione n. 15 anni:
- eventuale proroga concessione anni 1
- corrispettivo per allaccio €/cad. 18,78 più IVA

Valore presunto concessione:

- €/anno 16,65 x 990 = canone annuo €	16.483,50	x 15 anni =	€	247.252,50
- eventuale proroga di anni 1 =			€	16.483,50
- eventuali nuovi allacci 100 x 18,78 =			€	<u>1.878,00</u>
TOTALE VALORE PRESUNTO CONCESSIONE			€	265.614,00

Con il corrispettivo il concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, oltre gli aggiornamenti delle tariffe su base ISTAT come indicato nei successivi articoli, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in gestione e dei contributi forfettari di allaccio.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione non comporta interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi (**D.U.V.R.I.**), pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0,00.

#### **ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.**

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Monte Castello di Vibio per tutta la durata della concessione, un canone annuo per ogni punto luce installato ponendo a base d'asta, con offerta in aumento, l'importo di € 6,95 escluso IVA per lampada.

La concessione sarà affidata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante "procedura aperta", con offerta esclusivamente in aumento percentuale sull'importo a base d'asta così come stabilito al precedente comma.

In caso di offerte di pari entità si procederà mediante sorteggio "in seduta pubblica".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta valida.

La ditta Concessionaria dovrà provvedere alla liquidazione del canone dovuto all'Amministrazione, per l'anno precedente, con versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo. Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo la consistenza delle utenze denunciate.

Il corrispettivo verrà aggiornato contestualmente, ad ogni aggiornamento tariffario, applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento applicata alle tariffe di utenza.

A fronte di tali versamenti il Comune di Monte Castello di Vibio rilascerà apposita fattura in favore del Concessionario.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune di Monte Castello di Vibio applicherà gli interessi nella misura del tasso legale, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 19 "Risoluzione del contratto" – comma 2, punto 3 – del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno il Concessionario, unitamente al versamento del canone, dovrà presentare al Comune una attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante il numero delle utenze relativo all'anno cui si riferisce il canone.

L'importo del suddetto canone, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non la riscossione del canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in servizio.

#### **ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti. Ciascun operatore economico per partecipare alla procedura dovrà dimostrare di non essere nella condizione di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016.

##### **Requisiti di partecipazione:**

a) iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA corrispondente all'esercizio delle mansioni oggetto dell'affidamento, o analoghe relative ad impiantistica elettrica;

b) possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del D.M. 22/01/08 n. 37 per l'esercizio dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 1 dello stesso D.M.;

c) aver espletato servizi analoghi negli ultimi 3 esercizi finanziari per un importo pari o superiore a complessivi € 53.122,80 (corrispondente a tre volte il valore annuo presunto della concessione di cui al precedente Art. 3 di € 17.707,60), in favore di soggetti pubblici o privati, specificando destinatario, anno

ed importo.

**Criterio di aggiudicazione:**

La Concessione di servizi da aggiudicarsi in base al criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante aumento unico percentuale sul valore del canone annuo posto a base di gara, per l'importo di € 6,95, escluso IVA, per ogni punto luce installato, che il concessionario dovrà corrispondere al Comune di cui al precedente art. 4.

**ART. 6 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

I concorrenti sono obbligati, a pena di esclusione, prima di presentare l'offerta, ad effettuare accurato sopralluogo presso i cimiteri comunali di Monte Castello di Vibio capoluogo e della Fraz. Doglio, al fine di verificare preliminarmente l'esatta conoscenza dei luoghi, del numero delle lampade votive, dell'impianto elettrico esistente, nonché la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

Dell'avvenuto sopralluogo il Comune di Monte Castello di Vibio rilascerà apposita dichiarazione.

Il concorrente, quindi, in caso di aggiudicazione, non potrà eccepire durante l'espletamento del servizio la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non preventivamente valutati o non considerati.

**ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Dalla data di affidamento del servizio il Concessionario è responsabile del buon funzionamento delle attività svolte secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Gravano sul concessionario le responsabilità connesse alla gestione dei beni e delle attrezzature affidati.

Il Concessionario è tenuto a mantenere per tutta la durata dell'affidamento le garanzie finanziarie e assicurative previste all'articolo 13, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e da danni causati a terzi. Inoltre terrà sollevata l'Amministrazione Comunale nonché il personale dipendente dell'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione.

Il Concessionario accetta i beni e le attrezzature nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui deve svolgere i servizi.

**ART. 8 - OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario deve condurre l'esecuzione dei servizi, con la dotazione di materiali, mezzi e attrezzature occorrenti per lo svolgimento di tutte le attività richieste, applicando le tariffe stabilite con apposite deliberazioni della Giunta Comunale, relative all'illuminazione votiva.

Le suddette tariffe saranno soggette a variazione annuale, a decorrere dall'anno 2020, in ragione del 75% dell'indice ISTAT, con riferimento ai valori rilevati al mese di dicembre antecedente all'anno di riferimento.

Gli obblighi generali e quelli previsti dal presente Capitolato, nonché i livelli tariffari si intendono accettati dal Concessionario in base ai suoi calcoli effettuati al momento dell'offerta.

Il Concessionario, nell'eseguire i lavori ed i servizi in conformità al Capitolato dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal personale comunale, nella persona del Responsabile del procedimento e/o del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

In generale il Concessionario avrà facoltà di sviluppare le attività nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale, purché ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio e agli interessi dell'Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi, ove non specificata dettagliatamente nel Capitolato, così come qualsiasi iniziativa del Concessionario, dovranno essere concordate ed accettate dall'Amministrazione Comunale.

Gli ordini di servizio sono vincolanti: la loro esecuzione deve avvenire nei modi e nei tempi indicati sull'ordine, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Il Concessionario è Responsabile del regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge e del presente Capitolato e grava sullo stesso ogni responsabilità civile o penale derivante dalla gestione delle opere e delle aree, nonché quella afferente alla gestione del servizio considerato nel suo

complesso.

Il Concessionario dichiara senza riserve di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni oltre diritto pretesa, presente e futura da parte di Enti e di Privati in dipendenza, sia diretta che indiretta, dello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

## **ART. 9 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Nello svolgimento del servizio, il Concessionario sarà tenuto ad applicare le seguenti disposizioni del vigente Regolamento comunale e le condizioni integrative del presente Capitolato:

- 1.** Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti devono presentare apposita domanda completa di pagamento del contributo di allacciamento e del primo canone previsto su modulo fornito dal concessionario/gestore; quest'ultimo si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto entro 30 giorni dalla ricezione della domanda;
- 2.** Il concessionario provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, di rinnovo dei contratti scaduti, di disdetta dei contratti in corso, alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali di abbonamento.
- 3.** La durata minima del contratto è di un anno, a decorrere, per la prima volta, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda e sempre dopo il versamento del contributo di allacciamento, fino al 31 dicembre.
- 4.** La durata si intende prorogata alla sua scadenza, di anno in anno, se l'utente non ne avrà data disdetta mediante comunicazione scritta entro il 30 novembre dell'anno precedente.
- 5.** Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della salma.
- 6.** La tariffa del servizio è stabilita dall'organo comunale competente ed è articolata in:
  - a)** un contributo fisso, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura del portalampada e della lampada stessa;
  - b)** un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'articolo successivo, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica.
- 7.** Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 Gennaio di ciascun anno con le modalità stabilite dal gestore; a tal fine il gestore invia agli utenti apposito avviso, contenente l'indicazione dell'importo, il termine e le modalità di pagamento. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente al gestore la determinazione della somma da pagare per il servizio.
- 8.** In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il gestore, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o eliminare l'impianto senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di allacciamento, completo se l'allacciamento è stato eliminato e in misura del 50% se è stato solo interrotto.
- 9.** In caso di disdetta di contratto in corso, compete al richiedente il pagamento dell'intero canone annuale, mentre il gestore non potrà richiedere oneri per la disattivazione dell'impianto.
- 10.** Il Concessionario si riserva la facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica per eventuali riparazioni e/o modifiche agli impianti; tali interruzioni di energia elettrica nonché quelle dipendenti da cause di forza maggiore non danno luogo ad alcun tipo di risarcimento o a pretese di sorta.
- 11.** Il Concessionario non assume altresì nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero derivare da atti vandalici, furti e incendi.
- 12.** E' vietato al titolare del contratto (utente) intervenire sull'impianto di illuminazione votiva, cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, e rimanendo la facoltà del Concessionario di interrompere il servizio stesso.
- 13.** Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto al Concessionario, unitamente a copia dell'ultimo pagamento ed ai motivi della richiesta; l'utente non può sospendere per tali motivi i pagamenti da effettuarsi con le modalità previste.
- 14.** Il concessionario è tenuto al risarcimento verso l'utente di una quota parte del canone annuo nel caso di interruzione del servizio per sue inadempienze o per cause diverse (lavori, cause forza maggiore, atti vandalici, ecc..), proporzionalmente al periodo di effettiva interruzione.
- 15.** Analogamente, il concessionario è tenuto, su richiesta dell'utente, al risarcimento di una quota parte del canone annuo proporzionale al periodo del ritardo, qualora non sia stato provveduto

all'allacciamento alla rete entro 30 (trenta) giorni dalla data del pagamento. Decorsi ulteriori 30 giorni e persistendo l'inadempienza, il Concessionario è tenuto, su richiesta di disdetta dell'utente, anche al risarcimento del contributo di allacciamento.

## **ART. 10 – PRESCRIZIONI TECNICHE**

Il concessionario dovrà:

- a)** verificare, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, eventuali inadeguatezze agli impianti di propria competenza, al fine di procedere all'ammodernamento (qualora dovesse essere necessario) come da successivo punto;
- b)** entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, realizzare i lavori di adeguamento e ristrutturazione degli impianti esistenti laddove necessari, nonché l'occultamento dei cavi elettrici, mediante la eliminazione delle linee aeree eventualmente esistenti ed il loro posizionamento in apposite tubazioni interrate (ove possibile), oppure in aderenza ai muri di sostegno, il tutto da effettuarsi a perfetta regola d'arte in modo da non arrecare pregiudizio all'estetica del luogo ed ai manufatti esistenti;
- c)** eseguire una verifica dell'esatto stato di consistenza dell'impianto entro 360 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, predisporre e trasmettere presso l'ufficio tecnico comunale gli elaborati tecnici (planimetrie e schemi elettrici) degli impianti esistenti e delle eventuali nuove parti di impianto realizzati, con i dati tecnici, dati di tarature, istruzione per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione, provvedendo a tenere aggiornati tali elaborati su supporto cartaceo ed informatico per tutto il periodo di durata della concessione;
- d)** tutti gli interventi indicati al presente articolo dovranno essere eseguiti senza poter vantare alcuna richiesta di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione;
- f)** tenere sollevato ed indenne il comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione; il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in genere;
- g)** sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall'ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;
- h)** curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto, compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate o fuori servizio, dirigere l'esercizio degli stessi impianti e fornire energia elettrica per illuminazione votiva a chiunque ne faccia domanda, purché il richiedente accetti le disposizioni e soddisfi alle condizioni previste dall'ente comunale, da indicarsi nel contratto di abbonamento per gli utenti;
- i)** osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente capitolato e nel contratto di abbonamento, nonché il vigente regolamento di polizia mortuaria;
- j)** servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico sia verso il personale preposto al cimitero, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
- k)** curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, interruzione somministrazione d'energia elettrica, etc.) e senza responsabilità dell'affidatario;
- l)** provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti;
- m)** assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti, nei normali orari di ufficio, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica;
- n)** indicare su un apposito cartello affisso agli ingressi di ogni Cimitero i recapiti telefonici ed i riferimenti per i contatti via internet a cui devono far riferimento gli utenti per la richiesta di nuovi allacci, segnalazioni e/o altre informazioni.
- o)** tenere aggiornato l'elenco delle utenze su formato elettronico (file excel) dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati:
  - titolare del contratto di illuminazione votiva;
  - individuazione del luogo dell'utenza;
  - individuazione del defunto dedicatario dell'utenza;

- date di attivazione e scadenza dell'utenza;
- p)** trasmettere via mail al comune tale elenco su supporto informatico (file excel) con cadenza semestrale o con altra cadenza stabilita dal comune;
- q)** la Ditta concessionaria è tenuta a presentare i bollettari ad ogni richiesta del Comune, agli effetti del generale controllo sulla gestione, sia a tutela del pubblico interesse che in riferimento al reclamo degli utenti relativo a fatti specifici.
- r)** distribuire l'energia elettrica per l'illuminazione delle tombe, delle aree per campo comune, degli ossari dei loculi, dei cinerari e delle cappelle, dietro pagamento del canone corrispettivo, nonché ad estendere l'illuminazione votiva alle famiglie dolenti che ne facciano richiesta.
- s)** per il necessario funzionamento degli impianti il Concessionario dovrà provvedere alla volturazione del contatore elettrico, la cui fornitura è intestata alla ditta che attualmente fornisce il servizio.
- t)** realizzare, gratuitamente per il Comune di Monte Castello di Vibio, l'eventuale estensione dell'impianto di illuminazione votiva in dipendenza dell'aumento delle utenze e/o dell'ampliamento dei cimiteri e dei suoi impianti. Alla scadenza del servizio anche i nuovi impianti risulteranno automaticamente trasferiti al Comune, senza necessità d'indennità, oneri ed indennizzi alcuni. Ogni nuovo impianto dovrà essere realizzato in base ai dettami del DM 37/2008 e delle norme C.E.I. in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. Gli impianti dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in modo da non pregiudicare l'estetica del luogo.
- u)** produrre al protocollo comunale, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori prima della sottoscrizione del contratto;
- v)** cambio di lampada non funzionante entro 2 (due) giorni dalla segnalazione del guasto. Tale termine è prorogato di un giorno nel caso di segnalazione del guasto effettuata in giorno festivo.
- z)** Al termine della concessione il Concessionario è obbligato a consegnare all'Amministrazione Comunale gli archivi completi ed aggiornati, su supporto cartaceo ed informatico.

## **ART. 11 - CONTROLLI E ACCESSO A CIMITERI**

Il Comune, al fine di assicurare che i servizi siano svolti nel rispetto del presente Capitolato, può effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nell'area d'azione del Concessionario, che si obbliga a consentirle, nonché nei luoghi in cui viene svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.

In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati dei campionamenti nonché ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie di documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente.

Il Concessionario si obbliga a prestare al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

Il Comune autorizza il concessionario al libero accesso al cimitero, anche durante le ore di chiusura al pubblico e comunque nei limiti del rispetto dovuto al luogo. Qualora, durante d'esecuzione dei lavori si svolgano delle funzioni religiose, il concessionario sospenderà gli stessi.

L'amministrazione Comunale autorizza, sull'intera area del cimitero, l'esecuzione di scavi atti all'alloggiamento delle tubazioni per il passaggio dei cavi nel rispetto delle infrastrutture esistenti.

## **ART. 12 - APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Lo stesso è tenuto alla redazione ed all'aggiornamento del Documento di valutazione dei Rischi, previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai rischi specifici relativi alle attività oggetto della concessione.

Il Concessionario dovrà inviare al Comune, le comunicazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 per l'individuazione del nominativo del proprio Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente (se previsto), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato) e degli Addetti alla gestione delle Emergenze, nonché il nominativo della persona referente "in loco" per l'impresa per lo specifico servizio, delegato dal Datore di Lavoro a rappresentarlo, quando necessario, per tutte le attività di gestione della sicurezza e le misure di coordinamento.

Il Concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Al fine di evitare l'insorgere di oneri di sicurezza per la sovrapposizione o contemporaneità di varie attività di manutenzione, gestione dell'illuminazione votiva ed operazioni di Polizia Mortuaria, viene



espressamente richiesto di evitare interferenze e quindi di programmare la sospensione di qualsiasi altra attività nel caso di sepoltura salme o resti mortali.

Analogamente devono essere evitate attività fra loro interferenti, salvo adozione, da parte del Concessionario/datore di lavoro, di tutti gli atti, documenti, strumenti e cautele previsti dalla normativa vigente (DUVRI) per promuovere il coordinamento delle misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro.

Il Concessionario deve disporre, fino dall'inizio del servizio, dei materiali, delle attrezzature e degli strumenti necessari a svolgere le operazioni cimiteriali, del vestiario occorrente per i propri operatori, di tutto ciò che risulterà necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

Qualora, durante il periodo di affidamento del servizio, si presenti la necessità di lavori straordinari, il Concessionario dovrà ottenere il preventivo consenso del Comune e dovrà procedere in conformità con la normativa vigente.

## **ART. 13 - PRESCRIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI DI LAVORO**

Il Concessionario è responsabile unico dell'operato del personale utilizzato e deve applicare nei confronti del medesimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Il Concessionario deve certificare, su richiesta del Comune, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro.

Qualora non risulti in regola con gli obblighi avanti citati il Comune procederà ai sensi di legge.

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione degli operai contro gli infortuni per tutta la durata della Concessione ed esibire la polizza relativa, nonché i certificati comprovanti la denuncia agli Enti Assicurativi.

Il Concessionario medesimo dovrà scrupolosamente osservare anche le disposizioni circa le assicurazioni sociali derivanti dalla legge e dal contratto collettivo nonché eseguire il pagamento di tutti i contributi messi a carico del datore di lavoro.

## **ART. 14 CAUZIONE ED ASSICURAZIONE**

Cauzione provvisoria: La cauzione provvisoria, ai sensi art. 93 D.Lgs 50/2016, resta stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo della concessione, così come definito all'art. 2, e **pari ad € 5.312,28**. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura del 1% dell'importo complessivo presunto dell'affidamento.

La presentazione di cauzioni provvisorie ridotte, deve essere accompagnata da copia autentica dell'attestazione di qualità aziendale in corso di validità.

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (art. 93 comma 4 del D. Lgs 50/2016).

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. (art. 93 comma 5 del D. Lgs 50/2016).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Cauzione definitiva - Il concessionario è obbligato a presentare la cauzione definitiva ai sensi art. 103 D.Lgs 50/2016 e pari al 10% del canone minimo da corrispondere al Concedente incrementato dalla percentuale a rialzo indicata nell'offerta, oltre I.V.A.

Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione, deve prevedere:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la cauzione deve permanere per tutta la durata del contratto aumentata di 180 giorni, termine entro il quale è emessa dichiarazione liberatoria della S.A.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dal concessionario.

Il Concessionario è obbligato alla ricostituzione della cauzione nell'originario ammontare nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avvalersi della stessa, in tutto od in parte, in corso di esecuzione del contratto. Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rivelasse insufficiente.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza della Concessione, previa verifica in contraddittorio, che dovrà risultare da verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del Concessionario.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che il Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Assicurazione - Il concessionario è, altresì, obbligato a presentare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Monte Castello di Vibio da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) per danni a terzi nel corso dell'esecuzione della concessione che sarà restituita al concessionario alla scadenza della concessione, a condizione che risulti definita qualsiasi pendenza.

Il massimale per l'assicurazione contro i danni di esecuzione deve essere non inferiore ad € 100.000,00, per i danni ad opere esistenti non inferiore ad € 150.000,00, e quella della responsabilità civile verso terzi (RCT) deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

## **ART. 15 - INADEMPIENZE - PENALITA' - ESECUZIONE D'UFFICIO**

In caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale, dopo aver valutato il danno che quel disservizio provoca alla popolazione, al giusto andamento dei lavori e tenuta dei cimiteri, può a suo insindacabile giudizio eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, il servizio stesso.

Nel caso di servizi per i quali non è indicata una specifica penalità, si applicherà, una tantum, una penale da € 300,00 a € 3.000,00, secondo la gravità della mancanza accertata e/o i ritardi avvenuti.

Qualora il Concessionario si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere ogni forma di pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito e/o di rescindere il contratto.

In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dalla stipulazione di nuovo contratto e/o dalle esecuzioni d'ufficio.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque defezione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite rendono soggetto il Concessionario alla applicazione della penale, che sarà obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del maggiore danno.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, previa comunicazione delle mancanze accertate, con invito a produrre controdeduzioni entro cinque (5) giorni.

L'applicazione della penale avviene a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, che dovrà fornire motivazioni ed eventuali elementi probatori al Concessionario all'atto della sanzione.

Nel caso di violazione dello stesso genere ripetuta nell'arco di un mese, l'importo delle penalità di cui al presente articolo saranno raddoppiate.

Le sanzioni si sommano e non escludono l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, con l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'amministrazione comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Capitolato saranno contestate dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente e comunicate nelle forme ordinarie; esse daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali:

**a)** per ogni utente che abbia soddisfatto le condizioni di abbonamento ed a cui non sia stato provveduto all'allacciamento alla rete entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, per ogni giorno di ritardo Euro 50,00 (cinquanta/00);

**b)** per ogni lampada spenta e non riattivata nelle 48 ore, per ogni giorno di mancata accensione Euro 5,00 (cinque/00);

**c)** per ogni giorno di ritardo, dopo l'intimazione scritta del Comune, nello sgombero di materiali di risulta o nel risarcimento dei danni arrecati, al Comune o a terzi, Euro 50,00 (cinquanta/00);

**d)** per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alla risoluzioni di guasti e disfunzioni che possono creare disservizio in ampie aree dei cimiteri oppure determinare situazioni di pericolo, Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il ritardato pagamento delle penali, entro 30 (trenta) giorni, dalla comunicazione, sarà ritenuta grave inadempienza. Il Concessionario ha il diritto di presentare per iscritto, entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, le controdeduzioni comprovanti i motivi di forza maggiore e le giustificazioni attendibili.

## **Art. 16- TARIFFE DEL SERVIZIO**

Dall'avvio della presente nuova concessione, le tariffe da applicare all'utenza riguardanti i contributi forfettari di allacciamento ed il canone annuo di abbonamento sono le seguenti, approvate con deliberazione della G.C. n. 99 del 08/11/2012 ed attualmente in vigore:

a) canone di abbonamento annuo per ogni punto luce comprensivo dell'erogazione di energia elettrica, la manutenzione degli impianti, la sorveglianza degli impianti, il ricambio delle lampade e portalampade, la sostituzione dei materiali (linee elettriche, trasformatori ed apparecchiature dei quadri elettrici), fatturazione: €/cadauno 16,65 (I.V.A. esclusa);

b) contributo forfettario per spese di allaccio distinto per loculi, cappelle/edicole, cellette ossario da corrispondersi in misura fissa "una tantum" al momento dell'allacciamento, a titolo di rimborso spese per i lavori di allacciamento e derivazione del punto luce, fornitura ed installazione dell'apparecchiatura illuminante costituita da portalampada e lampada, contrattualizzazione: €/cadauno 18,78 (I.V.A. esclusa);

Le tariffe come sopra indicate sono applicabili dalla data di avvio del nuovo servizio oggetto di appalto.

Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno, a decorrere dal 01/01/2020, la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. In caso di revisione delle tariffe il gestore comunicherà al Comune le nuove tariffe, la loro decorrenza, i dati ISTAT utilizzati per il conteggio e lo sviluppo del conteggio medesimo.

Le eventuali nuove tariffe, sia in aumento sia in diminuzione, dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale e comunicate dal concessionario agli utenti.

## **Art. 17 - TRACCIABILITA'**

Il concessionario si impegna ad eseguire i pagamenti, comunque riferibili al servizio oggetto del presente capitolato, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 15 mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicanti il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito dall'Autorità, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, di cui dovrà comunicare gli estremi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare ed ogni loro modifica, non impiegando mai denaro contante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La concessionaria si impegna altresì al rispetto di tutti gli altri obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **Art. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

La stipula del contratto di Concessione del servizio avverrà in forma pubblica Amministrativa nei termini di legge. E' facoltà dell'Amministrazione Committente procedere alla consegna del servizio nelle more della stipula del contratto.

## **Art. 19 - SEDE OPERATIVA, COMUNICAZIONI E REPERIBILITA'**

Il Concessionario individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche telefonicamente per l'utenza (telefono fisso e cellulare) che dovrà curare i rapporti fra la Concessionaria e il Comune Concedente e il responsabile individuato.

Il Concessionario dovrà apporre nelle bacheche agli ingressi del cimitero di cui alla presente concessione, apposito avviso nel quale dovranno essere indicati i numeri telefonici e fax, l'indirizzo e-mail, il luogo e gli orari di presenza del proprio operatore per i rapporti con gli utenti (onde reperire le richieste di allacciamento, le segnalazioni di guasti, lampade spente, ecc.) e quanto altro necessario per garantire la trasparenza del servizio verso i cittadini.

## **Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il reiterato inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

1. arbitrario abbandono dei servizi oggetto della Concessione;
2. in caso di scioglimento o cessazione del soggetto Concessionario o quando questa fosse dichiarato fallito;
3. mancato pagamento del canone di cui all'art. 4 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il versamento del canone medesimo;
4. grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
5. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
6. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
7. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
8. in caso di subconcessione o sub affidamento.

## **Art. 21 – VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA**

Il Concedente è tenuto alla denuncia di messa a terra degli impianti e alle spese di verifica, e provvederà insieme ad un tecnico del Concessionario ad assistere, il funzionario-ispettore ARPAM, INAIL settore impiantistico – antinfortunistico.

La concessionaria provvede a propria cura e spese, ad eventuali adeguamenti e/o prescrizioni richieste per la messa a norma degli impianti, inoltre predisporrà la documentazione tecnica richiesta/dovuta.

## **Art. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE**

Il servizio relativo al presente capitolato non è subappaltabile né cedibile, neanche parzialmente.

In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.

## **Art. 23 – VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

Con verbale di consegna il Concessionario prende in carico gli impianti.

Sarà cura del Comune fornire al Concessionario la documentazione tecnica ed amministrativa concernente il servizio (elenco aggiornato dei servizi attivi e dei relativi utenti, con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco degli utenti morosi).

Alla cessazione del servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare, previo apposito verbale, gli impianti, come risultanti da specifico stato di consistenza alla data di cessazione della concessione. Sarà inoltre cura del Concessionario restituire al Comune ovvero al nuovo gestore la documentazione tecnica ed amministrativa concernente il servizio ed adeguatamente aggiornata quale le dichiarazioni di conformità e la banca dati relativa alla gestione del servizio di che trattasi (anagrafica dei servizi attivi al termine della Concessione e dei relativi utenti, con indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco degli utenti morosi) che saranno messi a disposizione in copia cartacea ovvero in formati digitalizzati in formato aperto secondo gli standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, a seconda dei casi.

Il Comune di Monte Castello di Vibio alla scadenza della concessione entrerà in piena proprietà delle modifiche ed aggiunte fatte agli impianti dalla Concessionaria senza che questa abbia nulla a pretendere e senza obbligo di alcun indennizzo essendo questo compensato dalle remunerazioni derivanti dalle tariffe per canone annuale e contributi forfettari di allaccio/riallaccio.

#### **Art. 24 – CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, la Concessionaria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Monte Castello di Vibio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sarà competente in via esclusiva il foro di Spoleto (PG).

#### **Art. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi agli utenti del servizio d'illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che dalla Concessionaria, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per i soli fini inerenti al contratto di fornitura del servizio.

#### **Art. 26 – GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

Il Concessionario si assumerà tutti i rischi e gli oneri sia economici sia amministrativi della gestione del servizio inerenti agli obblighi del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle aree cimiteriali, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e norme in materia ad esso collegate, nella sua qualità di produttore dei rifiuti medesimi quali prodotti del processo lavorativo inerente i servizi di cui al presente Capitolato.

Si precisa che Il Comune Concedente dichiara la propria intenzione di disfarsi dei rifiuti trattati nel presente articolo nel momento in cui questi vengono raccolti dal Concessionario che avrà in carico la classificazione del rifiuto.

#### **Art. 27 – OGGETTI RINVENUTI**

Qualunque oggetto, di qualsiasi tipo, che si rinvenisse all'interno dei cimiteri durante l'esecuzione delle attività di gestione e svolgimento del servizio dovrà essere consegnato al competente Ufficio Comunale.

#### **Art. 28 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – RIPRISTINO**

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal fornitore di energia elettrica e sempre che la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra inadempienza della Concessionaria.

#### **Art. 29 – DISPOSIZIONE NORMATIVE**

Lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato è regolato oltre che dai precedenti articoli, dal D.Lgs. 50/2016, dal DPR 207/2010 per la parte ancora vigente, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 37/2008, Norme CEE-UNI, Direttive comunitarie, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari specifiche in materia.

#### **Art. 30 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di concessione del servizio, che sarà nella forma di atto pubblico, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a

totale carico del Concessionario.

Tutte le spese inerenti alla presente concessione e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché tutti i contributi, spese e quant'altro inerente o pertinente al contratto, le imposte e le altre tasse relative, sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa.

**Art. 31 – NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.